

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio

I-39100 Bozen | Bolzano

T 0471.306.411 | F 0471.976.462

E info@interconsult.bz.it

I www.interconsult.bz.it

Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 15/21

Bolzano, 12/03/2021

Credito d'imposta per investimenti pubblicitari 2021 e 2022

Il credito d'imposta per investimenti pubblicitari di cui al DL 50/2017 è stato prorogato dalla legge di bilancio 2021, alle stesse condizioni dell'anno 2020, anche per gli anni 2021 e 2022, però soltanto per le campagne pubblicitarie effettuate tramite stampa periodica e quotidiana.

Anche per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta per investimenti pubblicitari sulla stampa è dunque pari al 50% del valore degli investimenti effettuati.¹

Per gli investimenti pubblicitari su emittenti televisive e radiofoniche permangono invece le condizioni degli anni passati, secondo le quali è agevolato soltanto il valore incrementale degli investimenti effettuati rispetto all'anno precedente.

In questi casi il credito d'imposta ammonta al 75% del valore incrementale degli investimenti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le spese pubblicitarie dell'anno, per il quale viene richiesto il credito d'imposta, devono superare le spese dell'anno precedente almeno dell'1%.

Le **comunicazioni per l'accesso al credito per l'anno 2021** devono essere presentate **entro il 31.03.2021**.

Il credito d'imposta può essere richiesto da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.

Se spese per pubblicità sono agevolate soltanto se effettuate su stampa periodica o quotidiana nazionale o locale ovvero su emittenti televisive e radiofoniche locali.

Le testate giornalistiche e le emittenti televisive e radiofoniche devono essere iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione (<http://www.elencopubblico.roc.agcom.it/roc-epo/index.html>) o presso il competente Tribunale.

Pubblicità su media esteri nonché altre tipologie di pubblicità on line (e.g. pubblicità su social network, motori di ricerca, portali per il turismo, ecc.) oppure su carta stampata (e.g. cartellonistica, opuscoli, volantini, ecc.) sono esclusi dall'agevolazione.

Anche le spese accessorie (costi per la stampa, costi di intermediazione, consulenze, ecc.) sono escluse dall'agevolazione.

¹ Qualora l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti dovesse superare le risorse stanziate, verrà effettuata una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto. Negli anni passati le istanze hanno superato di molto i fondi messi a disposizione e i singoli richiedenti hanno quindi ricevuto solo una frazione dell'agevolazione a cui avevano teoricamente diritto.

È previsto l'invio telematico di due distinte comunicazioni:

- Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta: devono essere indicati i costi già sostenuti e fatturati e i costi ancora da sostenere nell'anno in corso:
 - **da presentare tra il 01.03. ed il 30.03. dell'anno di riferimento**
- Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati: devono essere certificati i costi effettivamente sostenuti:
 - **da presentare tra il 01.01. ed il 31.01. dell'anno successivo**

Costi agevolabili	Periodo di riferimento	Periodo di confronto	Misura dell'agevolazione
Pubblicità su stampa periodica e quotidiana (anche on line)	01.01.2021 - 31.12.2021	/	50% degli investimenti
	01.01.2022 - 31.12.2022	/	
Pubblicità su emittenti televisive e radiofoniche locali	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2020 - 31.12.2020	75% del valore incrementale degli investimenti (min. > 1%)
	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	

Qualora l'ammontare complessivo dei crediti richiesti dovesse superare le risorse stanziare, verrà effettuata una ripartizione proporzionale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria ed è soggetto alle regole de minimis.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24. La concessione del credito d'imposta è imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Distinti saluti,

Interconsult – Pichler Steinmair Knoll

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth